

vigente al

24/05/2021



[Mostra Atto Originario](#)

[Mostra Atto Multivigente](#)

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 *(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2020)*

(GU n.91 del 19-04-2016 - Suppl. Ordinario n. 10)

- [a84](#)
- [a85](#)
- [a86](#)
- [87](#)
- [a88](#)
- [a89](#)
- [a90](#)
- [a91](#)
- [a92](#)
- [a93](#)

- TITOLO IV** ^
- AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI
- [a94](#)
- [a95](#)
- [a96](#)
- [a97](#)
- [a98](#)
- [a99](#)

- TITOLO V** ^
- ESECUZIONE
- [a100](#)
- [a101](#)
- [a102](#)
- [a103](#)
- [a104](#)
- [a105](#)
- [a106](#)
- [a107](#)
- [a108](#)

< [articolo precedente](#) [articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: **31-12-2020**

[attiva riferimenti normativi](#)

[aggiornamenti all'articolo](#)

APPROFONDIMENTI

[aggiornamenti all'atto](#)

[atti aggiornati](#)

[atti correlati](#)

[note atto](#)

[lavori preparatori](#)

[relazioni](#)

[aggiornamenti al titolo](#)

[aggiornamenti alla struttura](#)

FUNZIONI

[atto completo](#)

[esporta](#)

[collegamento permanente](#)

[Indice dell'atto](#)

Art. 80

(Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (12)

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando

di gara,
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione non
va disposta e il divieto non si applica quando il reato
e' stato
depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero,
nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua,
quando questa
e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo
179, settimo
comma, del codice penale ovvero quando il reato e' stato
dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna
medesima.(12)

4. Un operatore economico e' escluso dalla
partecipazione a una
procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi,
definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte
e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte
e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis,
commi 1 e
2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973,
n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente
accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non piu'
soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva
e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento
unico di
regolarita' contributiva (DURC), di cui al decreto del
Ministero del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015,
ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non
aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un
operatore
economico puo' essere escluso dalla partecipazione a una
procedura
d'appalto se la stazione appaltante e' a conoscenza
e puo'
adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha
ottemperato agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi
previdenziali non definitivamente accertati qualora
tale mancato
pagamento costituisca una grave violazione ai sensi

rispettivamente
del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non
si applica
quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando
o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, ovvero
quando il debito tributario o previdenziale sia
comunque
integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o
l'impegno
si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del
termine per la
presentazione delle domande. (25)

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla
procedura d'appalto un operatore economico in una delle
seguenti
situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei
casi di cui
all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con
qualunque mezzo
adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente
accertate alle
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente
codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a
liquidazione
giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di
concordato
preventivo o sia in corso nei suoi confronti un
procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto
previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di
impresa e
dell'insolvenza adottato in attuazione della delega
di cui
all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e
dall'articolo
110; (12) (11) (22)

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi
adeguati che
l'operatore economico si è reso colpevole di gravi
illeciti
professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o
affidabilità; (9)

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di
influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di
ottenere informazioni riservate a fini di proprio
vantaggio oppure
abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la

selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

(9)

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; (9)

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; (12)

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a

quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false

dichiarazioni o
falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura
l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di
intestazione
fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55.

L'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la
violazione
non e' stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la
certificazione di cui
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
ovvero non
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima
dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n.
203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorita'
giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4,
primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui
al primo
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta
di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno
anteriore
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente
alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale
cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro
partecipante
alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico
centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore
economico in
qualunque momento della procedura, qualora risulti che
l'operatore
economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi
prima o nel
corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai

commi 1,2,4

e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione e' :

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

(12)

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e'

pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione e' pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso. (12)

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un

procedente
contratto di appalto siano significative ai fini del
medesimo comma
5, lettera c).

14 . Non possono essere affidatari di subappalti e
non possono
stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali
ricorrano i
motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

(12) **((28))**

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con
modificazioni
dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art.
5, comma 2)
che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle
procedure i
cui bandi o avvisi, con i quali si indicano le gare, sono
pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi
o avvisi,
alle procedure in cui, alla medesima data, non sono
ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte".

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con
modificazioni dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma
18) che
fino al 31 dicembre 2020 e' sospesa l'applicazione delle
verifiche in
sede di gara, di cui al presente articolo,
riferite al
subappaltatore.

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 21) che le
modifiche di
cui ai commi 2, 3, 5, lettere b) e c-quater), 10 e
10-bis del
presente articolo "si applicano alle procedure i cui bandi
o avvisi,
con i quali si indice una gara, sono pubblicati
successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o
avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non
sono ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i
preventivi".

AGGIORNAMENTO (25)

Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 8,
comma 6)
che la presente modifica si applica "alle procedure i cui
bandi o

avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

AGGIORNAMENTO (11)

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 372, comma 2) che la presente modifica si applica "alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara e' pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice, nonche', per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".

AGGIORNAMENTO (22)

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 5, lettera b), del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che fino al 31 dicembre 2021 sono sospese le verifiche in sede di gara, di cui al presente articolo, riferite al subappaltatore.

< [articolo precedente](#) [articolo successivo](#) >